

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5910

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASINI, UMIDI SALA, AULETA, ROMANI, SERRA GIANNA,  
BIANCHI BERETTA, LODI FAUSTINI FUSTINI, SERAFINI  
ANNA MARIA, PEDRAZZI CIPOLLA**

*Presentata il 1° agosto 1991*

Modifica del comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni IRPEF per i figli a carico di un solo genitore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12 (detrazioni per i carichi di famiglia), al comma 3, prevede che « se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali o il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato » la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 (che prevede la detrazione dell'imposta lorda per carichi di famiglia

di lire 360.000 per il coniuge non legalmente e non effettivamente separato) si applica per il primo figlio. Tale cifra, per altro, negli anni successivi è stata elevata a lire 636.000.

Nelle istruzioni per la compilazione della denuncia dei redditi per il 1990 al punto 20 è previsto che la detrazione per il contribuente per il primo figlio di lire 636.000 sia limitata ai seguenti casi:

a) se l'altro coniuge manca (perché deceduto) e il contribuente non si è rispo-

sato o se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;

b) se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

c) se vi sono figli adottivi affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Appare del tutto evidente la incongruità fra il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e la prescrizione per la denuncia dei redditi per il 1990.

La prescrizione succitata costituisce inoltre una evidente forzatura della volontà del legislatore, tesa a tutelare, sul piano fiscale, le situazioni di reale e totale carico del minore da parte del genitore contribuente.

D'altra parte non si capisce quale differenza intercorra fra la situazione di presa a carico totale di un minore da parte del genitore contribuente quando ciò avvenga per decesso e per separazione o per abbandono.

È assurdo che la condizione del riconoscimento del figlio da parte di un genitore che di fatto e a tutti gli effetti non provvede in alcun modo al suo mantenimento inibisca all'altro genitore di fruire della succitata detrazione fiscale.

Per questo motivo la presente proposta di legge introduce una modifica al comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, chiarendo che la detrazione succitata si riferisce anche ai casi di cui alla lettera e) del comma 2, cioè per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore, ma esclusivamente a carico del contribuente.

L'introduzione di tale estensione appare tanto più urgente e necessaria in quanto il genitore dichiarante cui si fa riferimento è nella stragrande maggioranza dei casi la madre. In tal senso la palese ingiustizia ingenerata dalla prescrizione contenuta nelle istruzioni per la compilazione della denuncia dei redditi per il 1990 è destinata, se non tempestivamente rimossa, a pesare soprattutto sulle donne.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila ».